

## **Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).**

Con la presente nota si intendono fornire prime indicazioni in merito alla vigenza ed alle tempistiche di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), nota anche con l'acronimo IED (*Industrial Emission Directive*) che ha riunito in un unico provvedimento sette Direttive comunitarie in materia.

La Direttiva in esame è entrata in vigore il 6 gennaio 2011 e il suo recepimento nelle legislazioni nazionali è definito dall'articolo 80 dove sono specificati gli articoli che richiedono tale recepimento e ne viene fissato il termine al 7 gennaio 2013.

Una delle principali novità della Direttiva IED come verrà più estesamente trattato in seguito consiste nella cogenza già a livello comunitario delle BAT *conclusions* nell'ambito dei procedimenti autorizzatori e a seguito del completamento della loro procedura di adozione ai sensi della Direttiva senza necessità di un'azione di recepimento nella legislazione nazionale.

Come è noto la Direttiva ad oggi non è ancora stata recepita nella nostra legislazione e risulta avviata a carico dello Stato italiano una procedura di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato FUE.

In proposito è appena il caso di precisare che in base ad una giurisprudenza ormai consolidata le disposizioni contenute in una Direttiva comunitaria rimasta inattuata dopo la scadenza del termine assegnato per la sua attuazione devono ritenersi direttamente applicabili laddove siano sufficientemente precise e incondizionate e sia esclusa qualsiasi discrezionalità dello Stato in ordine alla loro attuazione.

Al fine di verificare quale degli adempimenti previsti dalla Direttiva debbano considerarsi già direttamente applicabili si è svolto un confronto con i tecnici di Province e ARPA e con le Associazioni imprenditoriali e sono stati svolti approfondimenti di tipo giuridico tenendo in particolare conto gli orientamenti espressi dalla Commissione europea in merito all'interpretazione di determinate disposizioni della Direttiva.

In questa sede si analizzano alcune disposizioni contenute al Capo II della Direttiva e si forniscono prime indicazioni nelle more di ulteriori disposizioni o orientamenti che dovranno emergere a livello nazionale.

### **1) Ambito e tempistiche di applicazione delle disposizioni esaminate**

Con riferimento alle disposizioni esaminate e alle loro tempistiche di applicazione occorre in via preliminare individuare il nuovo ambito di applicazione della normativa IPPC e la tipologia di impianto interessato.

Come accennato in premessa la nuova Direttiva IED ha riunito in unico provvedimento sette Direttive comunitarie fra cui si annovera anche la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (c.d. Direttiva IPPC).

Il nuovo ambito di applicazione della normativa IPPC viene definito all'articolo 10 della Direttiva IED mediante un rinvio alle attività elencate al suo allegato I. Tale ambito risulta ampliato e differenziato da quello attualmente individuato all'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e che fa riferimento alla precedente Direttiva IPPC 2008/1/CE.

Senza entrare nel dettaglio di ogni singola voce, numerose categorie di impianti comprese nell'allegato I sono state riformulate o modificate rispetto alla versione precedente, e ne sono state aggiunte di nuove (con le relative soglie)<sup>1</sup>.

Le tempistiche di applicazione della Direttiva sono poi differenziate a seconda della diversa categoria cui appartiene l'impianto interessato.

In particolare l'articolo 82 contiene una disciplina transitoria per gli impianti esistenti con tempistiche differenti a seconda del tipo di autorizzazione e di attività svolta dall'impianto.

Precisamente per gli impianti che svolgono attività già rientranti nel campo di applicazione IPPC (della direttiva 2008/1/CE) che sono in funzione e\* detengano un'autorizzazione (AIA) prima del 7 gennaio 2013, o che abbiano presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 e siano messi in funzione *entro il 7 gennaio 2014\** è prevista l'applicazione delle disposizioni della Direttiva così come attuate dalle legislazioni nazionali ovvero ritenute direttamente applicabili a decorrere dal 7 gennaio 2014.

Per gli impianti esistenti non precedentemente rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2008/1/CE che siano in funzione alla data del 7 gennaio 2013 e che rientrino nel campo di applicazione della nuova Direttiva IED (come delineato all'allegato I della medesima Direttiva) ne è prevista l'applicazione a decorrere dal 7 luglio 2015.

Per gli impianti nuovi, e cioè per gli impianti che abbiano presentato una domanda di autorizzazione dopo il 7 gennaio 2013 nonché per gli impianti che abbiano presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 e che non siano messi in funzione *entro il 7 gennaio 2014\** è prevista l'applicazione della normativa a decorrere dal 7 gennaio 2013.

---

<sup>1</sup> Tra le principali riformulazioni vi sono ad esempio quelle relative alla categoria numero 5 della gestione dei rifiuti e della categoria 6.4 del trattamento di materie prime animali o vegetali per la produzione di prodotti alimentari; tra le principali aggiunte vi sono alcune nuove attività nel campo dei rifiuti, la produzione di pannelli a base di legno e la conservazione del legno con prodotti chimici, e il trattamento a gestione indipendente di acque reflue da impianti IPPC (non coperto dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane).

\* Sono riportate in corsivo la congiunzione "e" e la locuzione "entro il 7 gennaio 2014" che riproducono la versione della Direttiva come tradotta in via prevalente in ambito comunitario (la traduzione italiana della Direttiva riporta invece la congiunzione "o" e la locuzione "entro un anno a decorrere dal 7 gennaio 2014"). In base a giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia in caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario la disposizione deve essere interpretata alla luce dei testi redatti nelle altre lingue in funzione del sistema e della finalità della normativa. Il tema è stato anche già posto all'attenzione delle altre Regioni e del Ministero dell'Ambiente. Si ritiene in mancanza di diverse indicazioni di accogliere l'interpretazione riportata nel testo.

Quanto sopra esposto può essere schematizzato nella seguente tabella.

Tipologia di attività svolte	Situazione di esercizio e autorizzativa	Data di applicazione nuove disposizioni
Attività già rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE, cioè attività già soggette alla normativa IPPC	<b>IMPIANTI ESISTENTI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti in funzione e* autorizzati</li> <li>- impianti che hanno presentato domanda completa di autorizzazione (AIA) prima del 7 gennaio 2013 a condizione che siano messi in funzione entro <i>il 7 gennaio 2014*</i></li> </ul>	7 gennaio 2014
	<b>IMPIANTI NUOVI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti fuori dalle condizioni precedenti</li> </ul>	7 gennaio 2013
Attività non precedentemente rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE, ma che rientrano nel nuovo campo di applicazione definito dall'allegato I alla direttiva 2010/75/UE, cioè attività che diventano ex-novo soggette alla normativa IPPC	<b>IMPIANTI ESISTENTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti in funzione alla data del 7 gennaio 2013</li> </ul>	7 luglio 2015
	<b>IMPIANTI NUOVI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti fuori dalle condizioni precedenti</li> </ul>	7 gennaio 2013

\* vedi nota \* a pag. 2

Ciò premesso in via generale, con riguardo agli impianti esistenti che entreranno ex-novo nella normativa IPPC e che saranno destinatari delle disposizioni della nuova Direttiva a decorrere dal 7 luglio 2015 si rileva l'opportunità di effettuare fin da subito stime ed elenchi degli impianti coinvolti, e l'utilità di ricordare tramite avvisi con congruo anticipo alle aziende gli adempimenti previsti a loro carico, indirizzando loro adeguato avviso.

Per la compilazione di questa prima lista di impianti si ritiene che possano essere svolte valutazioni preliminari anche in contatto con le aziende, e si richiede la collaborazione di ARPA e delle Province (che dispongono dei dati delle autorizzazioni settoriali), e delle Associazioni Imprenditoriali in indirizzo. Inoltre si rileva che è prevedibile che in base alla

riformulazione delle categorie ci possano essere impianti già sottoposti ad AIA che cambiano la categoria di appartenenza.

## **2) Documenti di riferimento sulle BAT e Decisioni sulle conclusioni sulle BAT.**

Come è noto la nuova Direttiva assegna un nuovo valore alle cosiddette BAT (*Best Available Techniques*) e ai relativi documenti di riferimento sulle BAT (*BRefs*) e alle decisioni sulle conclusioni sulle BAT (*BAT conclusions*).

In particolare i valori associati all'applicazione delle migliori tecniche disponibili contenuti all'interno delle decisioni sulle BAT *conclusions* adottate secondo le procedure stabilite nella nuova Direttiva costituiscono i valori di riferimento massimi per la fissazione dei valori limite di emissione in condizioni di esercizio normali in sede autorizzatoria (nel senso e con le possibili deroghe di cui all'art. 15 della Direttiva IED).

In base al nuovo impianto della Direttiva IED le decisioni sulle BAT *conclusions* della Commissione europea sono vigenti a partire dal perfezionamento della loro procedura di adozione ai sensi dell'articolo 13 della stessa Direttiva.

La nuova Direttiva IED stabilisce, inoltre all'articolo 21 comma 3, che entro 4 anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle *BAT conclusions* relative all'attività principale di una installazione, l'autorità competente garantisca che le condizioni dell'autorizzazione siano riesaminate e se necessario aggiornate, e che l'installazione sia conforme a tali condizioni.

In base alle disposizioni della direttiva e all'orientamento espresso dalla Commissione sul punto, riportato nella sezione "domande frequenti" della parte del sito internet della Commissione dedicata alla direttiva IED, e in una nota trasmessa all'attenzione dell'*Industrial emissions experts group*, si evidenzia quanto segue.

Per gli impianti nuovi le decisioni sulle BAT *conclusions* adottate in base alle procedure di cui alla nuova Direttiva e pubblicate prima della presentazione dell'istanza sono immediatamente vigenti e devono quindi essere applicate in sede di determinazione delle condizioni dell'autorizzazione e l'impianto deve quindi entrare in esercizio in modo già conforme a tali condizioni.

Per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi che vedono la pubblicazione delle decisioni sulle BAT *conclusions* dopo la presentazione dell'istanza occorre, sempre ai sensi dell'articolo 21, comma 3, che entro il termine di quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle BAT *conclusions* che si riferiscono alla attività principale dell'impianto le condizioni dell'autorizzazione siano riesaminate e se necessario aggiornate, e che l'installazione sia conforme a tali condizioni.

Si raccomanda quindi alle Province in qualità di autorità competenti di prestare la massima attenzione all'approvazione dei nuovi BRefs e delle relative decisioni sulle *BAT conclusions* ai sensi della nuova Direttiva IED, per poter valutare gli impianti eventualmente coinvolti e la necessità e i tempi più opportuni per effettuare il riesame o l'aggiornamento

dell'autorizzazione, anche in sede di rinnovo, nell'ottica di rispettare i tempi previsti dalla Direttiva.

Si ricorda inoltre che in base all'art. 13 comma 7 della Direttiva IED, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai BREF (documenti di riferimento sulle BAT) approvati dalla Commissione precedentemente all'entrata in vigore della nuova direttiva, valgono come conclusioni sulle BAT ai fini della corretta implementazione delle disposizioni per le attività IPPC, ad eccezione dell'articolo 15 paragrafi 3 e 4; non costituiscono quindi necessariamente i valori di riferimento massimi per la fissazione dei valori limite di emissione in condizioni di esercizio normali in sede autorizzatoria, nel senso sopradescritto, ma continuano a valere come riferimento per la fissazione delle condizioni di autorizzazione, dei valori limite di emissione, e dei requisiti di controllo delle emissioni come descritto al capo II della Direttiva IED.

### **3) Relazione di riferimento su suolo e acque sotterranee.**

Nella Direttiva, all'art. 22, sono state introdotte nuove previsioni a tutela dello stato del sito nel quale opera l'impianto. In particolare al comma 2 è previsto che prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione dopo il 7 gennaio 2013 (o prima della messa in servizio della nuova installazione dopo il 7 gennaio 2013), quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabori e trasmetta all'autorità competente una relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, che servirà per effettuare un raffronto quantitativo con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Nel seguito dello stesso articolo vengono descritte le informazioni minime che dovranno essere contenute nella relazione di riferimento e gli adempimenti a carico del gestore al momento della cessazione dell'attività.

Con riferimento alle tempistiche di attuazione si segnala l'orientamento della Commissione europea in base alla quale gli adempimenti di cui alla norma citata per gli impianti esistenti compresi nelle categorie descritte all'art. 82 commi 1 e 2 sono effettivamente applicabili a partire dalle date ivi indicate e non a partire dal 7 gennaio 2013.

Risulta quindi ragionevole richiedere l'adempimento suindicato in base alle tempistiche indicate all'articolo 82 e di seguito sintetizzate.

Per gli impianti esistenti già rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2008/1/CE (ossia quelli ricompresi nella precedente normativa IPPC), la relazione di riferimento andrebbe quindi richiesta a decorrere dal 7 gennaio 2014.

Per gli impianti esistenti non precedentemente rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2008/1/CE che siano in funzione alla data del 7 gennaio 2013 e che rientrino nel campo di applicazione della nuova Direttiva IED (come delineato all'allegato I della medesima Direttiva), la relazione di riferimento andrebbe richiesta a decorrere dal 7 luglio 2015.

Per gli impianti nuovi la cui domanda è presentata successivamente all'entrata in vigore della direttiva la relazione di riferimento è invece richiesta prima della messa in esercizio.

Si ricorda che in base a quanto scritto nel testo della Direttiva l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento riguarda le attività che comportano l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, e che la prima valutazione sulla assoggettabilità o meno dell'impianto a tale obbligo, come anche l'elaborazione della pertinente documentazione, spetta al gestore in base alla propria conoscenza dell'impianto e delle sostanze utilizzate, e del sito di ubicazione dell'impianto. Si ritiene che in assenza di diverse indicazioni, la valutazione si possa riferire in primo luogo alle sostanze utilizzate, prodotte o scaricate nel ciclo produttivo dell'impianto, e per le quali esista la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in seguito a perdite, sversamenti, infiltrazioni durante il normale funzionamento a regime o in situazioni accidentali o di funzionamento non a regime prevedibili.

Inoltre dal tenore letterale della norma si evince che la stessa riguarda tutti i procedimenti che, a seconda della categoria di impianto, richiedono un aggiornamento dell'autorizzazione dopo le date indicate (7 gennaio 2014 o 7 luglio 2015).

Si ritiene opportuno, in assenza di indicazioni diverse da parte delle competenti autorità nazionali considerare tutti i possibili procedimenti che possono portare a un aggiornamento, anche parziale, dell'autorizzazione, e cioè il rinnovo, il riesame, la modifica sostanziale, o la modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA.

Per evitare il possibile sorgere di problematiche relative al rispetto delle tempistiche poste dalla Direttiva si raccomanda ai gestori e alle autorità competenti di prestare la massima attenzione anche agli impianti esistenti.

In particolare per gli impianti IPPC per i quali la disposizione in oggetto si applica a partire dal 7 gennaio 2014 e per procedimenti che possono protrarsi per molto tempo, anche a causa di eventuali integrazioni documentali richieste, e per i quali esiste la possibilità che l'aggiornamento venga rilasciato dopo il 7 gennaio 2014, si raccomanda di presentare la relazione di riferimento in tempo utile.

In proposito si evidenzia che l'eventuale ritardo nel rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione per mancanza della documentazione necessaria non sarà imputabile all'amministrazione.

Sempre per evitare in prospettiva possibili problematiche di tempistiche dei procedimenti o richieste di integrazione di documentazione per le domande che verranno presentate, si raccomanda comunque a tutti i gestori di valutare attentamente sin da ora i dati a propria disposizione in relazione agli adempimenti previsti all'art. 22 della Direttiva, anche in funzione della eventuale necessità di reperire informazioni e svolgere approfondimenti o misure per illustrare lo stato del suolo e delle acque sotterranee nei termini previsti dallo stesso art. 22 (e quindi tenendo conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'impianto).

In mancanza di linee guida sulle modalità di predisposizione della relazione di riferimento, su richiesta dei rappresentanti dei soggetti interessati alle procedure autorizzative, si ritiene

opportuno porre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'esigenza di elaborare in tempi rapidi tali linee guida, e in mancanza di indicazioni a livello nazionale si potrà prevedere l'approfondimento della questione almeno a livello regionale.

In tema di protezione del suolo e delle acque sotterranee si segnala inoltre una indicazione specifica all'articolo 16 della Direttiva IED, che prevede che il controllo periodico è effettuato almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.

#### **4) Ispezioni ambientali.**

Con riferimento al tema delle ispezioni ambientali si richiama quanto enunciato con la circolare PG.2013.16882 (sesta circolare IPPC) che si pone in linea con i principi della nuova Direttiva IED. Di quanto indicato in tale circolare si ribadisce pertanto l'utile applicazione da parte delle Province e di ARPA con particolare riferimento alla periodicità dei controlli programmati (anche prima dell'elaborazione del piano di ispezione ambientale) e ai gestori per la predisposizione della relativa proposta<sup>2</sup>.

Infine si pone l'attenzione al comma 6 dell'articolo 23 dove viene previsto che dopo ogni visita in loco venga redatta una relazione dall'autorità competente, contenente i riscontri in merito alla conformità alle condizioni dell'autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere, e tale relazione sia notificata al gestore entro due mesi e resa disponibile al pubblico entro 4 mesi dalla visita in loco.

In attesa delle disposizioni attuative del piano di ispezione ambientale di cui al comma 2 dell'art. 23, si ritiene opportuno che vengano svolte le necessarie valutazioni organizzative per dare attuazione a quanto disposto all'art. 23 comma 6 (sopra richiamato) nei tempi ivi previsti; a tal fine nel rapporto che ARPA invia all'autorità competente come resoconto dell'attività di ispezione è opportuno che siano compresi anche i dati analitici di emissione rilevati o che, se si verificano casi in cui i risultati delle analisi non sono ancora disponibili al momento della redazione della relazione, siano integrati appena possibile. Per rendere la relazione disponibile al pubblico potranno essere utilizzate le funzioni del portale IPPC-AIA.

---

<sup>2</sup> In proposito si evidenzia che la nuova Direttiva IED prevede all'articolo 23 un piano d'ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale che considera tutte le installazioni interessate, e che, senza entrare in questa sede nel dettaglio, comprende diversi elementi, quali l'analisi degli aspetti ambientali pertinenti, un registro delle installazioni coperte, le zone geografiche e le procedure per l'elaborazione dei programmi di ispezione ordinarie e straordinarie.

Sulla base di tale piano l'autorità competente redige i programmi di ispezione ordinarie, contenenti la frequenza delle visite in loco, che non superano 1 anno per gli impianti che presentano i rischi maggiori, e 3 anni per gli impianti a rischio minore. Inoltre in caso si rilevino gravi inosservanze delle condizioni di autorizzazione entro 6 mesi è effettuato un ulteriore sopralluogo.

Vengono poi forniti alcuni criteri minimi per la valutazione dei rischi ambientali, di seguito riportati:

- gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n.1221/2009).